

SETTORE I
UFFICIO PERSONALE**AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L' ATTRIBUZIONE DI DIFFERENZIALI STIPENDIALI -
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 16
NOVEMBRE 2022.****IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEL PERSONALE****Premesso:**

che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022, all'articolo 80, comma 4, dispone che la decorrenza della nuova disciplina di utilizzo delle risorse decentrate è fissata dall'anno 2023;

che il Titolo III – Capo I del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale, per fornire agli enti uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e contestualmente, offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale;

Richiamati:

- l'articolo 52 comma 1-bis del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. in cui si dispone che *“Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”*;

- l'art. 23 del D. Lgs. 27 Ottobre 2009 n. 150 e ss.mm.ii. in cui si stabilisce che *“ le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”*;

- l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 che disciplina l'istituto della progressione economica all'interno delle Aree stabilendo che: *“al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più differenziali stipendiali di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio”*;

Visti:

- l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 il quale dispone, al comma 2, che l'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, si configura come progressione economica all'interno dell'area, mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate e, al comma 3, che le progressioni economiche sono finanziate con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità, continuità del Fondo risorse decentrate e sono attribuite a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo;



- l'art. 78 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 che al comma 2, rinvia alla tabella A l'indicazione, per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, del numero massimo di differenziali attribuibili ed il valore annuo lordo per 13 mensilità di ogni differenziale, in corrispondenza di ciascuna area;
- il comma 2 lettera a) dell'art. 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 in combinato disposto con l'art. 37, comma 1, lett. a) del CCDI parte giuridica 2023-2025 i quali dispongono che, ai fini dell'attribuzione dei differenziali stipendiali, possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti che negli ultimi due anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate;

Richiamati gli artt. 36 e 37 del C.C.D.I. parte giuridica 2023-2025 in ordine alle progressioni economiche/differenziali stipendiali all'interno dell' Area di inquadramento del personale dipendente, nonché l'art. 61, comma 7 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021;

Premesso che con determinazione dirigenziale esecutiva n. 531/II del 13 dicembre 2023 è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 nel rispetto dei criteri di cui al C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 – Personale non dirigente;

Visto il C.C.D.I. sottoscritto in data 30/12/2023, nel quale è previsto di effettuare le progressioni economiche per l'anno 2023 per il 50% del personale dipendente avente diritto ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle clausole contrattuali con decorrenza dal 01/01/2023 e prevedendo la destinazione di una parte delle risorse stabili del Fondo, stimate in complessivi € 21.000,00;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione relativo alla destinazione del fondo risorse decentrate Anno 2023 – personale non dirigente ai sensi dell'art. 80 del CCNL 2019-2021 assunto al protocollo dell'ente in data 12/12/2023 al n. 24478;

Vista la determinazione dirigenziale n. 25 del 29 /01/2024 con la quale è stato approvato il presente avviso di selezione per l' attribuzione dei differenziali stipendiali all'interno delle aree ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione del Presidente esecutiva n. 38 del 21/04/2022 e ss. mm. ii.;

U
PROVINCIA DI RIETI
Ufficio protocollo
Protocollo N. 0001642/2024 del 29/01/2024

AVVISA

per l'anno **2023**, è indetta una procedura selettiva per l'attribuzione di differenziali stipendiali - progressioni economiche all'interno delle seguenti aree:

- Area degli Operatori Esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

riservata al personale dipendente di ruolo della Provincia di Rieti, avente diritto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 1 - NUMERO MASSIMO DELLE PROGRESSIONI



1. Le progressioni economiche - differenziali stipendiali sono attribuiti nella percentuale del 50% del personale dipendente di ruolo della Provincia di Rieti avente diritto, previa formazione di una graduatoria di partecipanti alla procedura selettiva, secondo i requisiti e i criteri di cui ai successivi artt. 2 e 3 del presente Avviso.
2. In base alle risorse finanziarie disponibili e a quanto stabilito dalla contrattazione decentrata, i posti messi a selezione per le progressioni economiche saranno distribuiti in proporzione ai dipendenti di ciascuna area, come individuati dalla seguente tabella, salvo eventuali rettifiche per errori materiali in sede di approvazione della graduatoria per l'attribuzione dei nuovi differenziali stipendiali, con decorrenza giuridica 1/01/2023:

Area di appartenenza	Personale avente diritto	Numero progressioni max
Operatori esperti	13	6*
Istruttori	15	7*
Funzionari ed E.Q.	15	7*
Posizioni residue		1 differenziale stipendiale da assegnare in base al criterio ex art. 1 comma 3 del presente avviso
TOTALE	43	21

* aree che concorreranno all'assegnazione del differenziale stipendiale residuo (n. 1) in base all'applicazione del criterio di cui all'art. 1, comma 3, del presente avviso.

3. Al fine di assicurare una equa destinazione delle singole progressioni economiche – differenziali stipendiali tra le aree, in sede di contrattazione decentrata integrativa, è stato stabilito il seguente correttivo:
 - nelle aree in cui dovesse presentarsi un resto pari allo 0,5, i dipendenti non assegnatari di progressioni economiche, che concorrono in quelle aree, verranno inseriti in un'unica graduatoria, ordinata secondo il punteggio più alto. Le progressioni residue verranno assegnate ai dipendenti che occuperanno le posizioni più alte nella suddetta graduatoria per un massimo di una unità per ogni area di appartenenza.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

1. Ai sensi degli artt. 36 e 37 del C.C.D.I. 2023-2025, sottoscritto il 30/12/2023, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'attribuzione dei differenziali stipendiali che si configura come progressione economica all'interno dell'Area, i dipendenti di ruolo della Provincia di Rieti appartenenti alle seguenti Aree:
 - Area degli Operatori Esperti;
 - Area degli Istruttori;
 - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione alla selezione:

- a) non aver beneficiato negli ultimi 2 anni di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate e delle progressioni economiche orizzontali effettuate in virtù del CCNL delle Funzioni Locali 2016-2018 e della data di attribuzione dei differenziali



stipendiali (1/01/2023). Al fine del calcolo del periodo necessario alla partecipazione alle procedure per la progressione economica all'interno dell'Area saranno presi in considerazione anche i periodi di servizio prestati a tempo determinato, in coerenza con quanto disposto dal comma 7 dell'art. 61 del vigente CCNL, ferma restando la condizione imprescindibile di partecipazione alla procedura selettiva solo per il personale a tempo indeterminato. Ai fini della maturazione del periodo necessario alla partecipazione alla procedura selettiva, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno; sono esclusi dal computo i periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti;

- b) non aver ricevuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari superiore alla multa. Può partecipare alla procedura, con riserva, il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare alla scadenza della presentazione delle domande, e, ove lo stesso rientri in posizione utile in graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa fino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.
- Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva per l'attribuzione dei differenziali stipendiali anche i dipendenti di ruolo per i quali sia in corso un provvedimento di aspettativa ovvero che prestino temporaneamente la propria attività lavorativa in differenti Pubbliche Amministrazioni in regime di comando, distacco, assegnazione temporanea o fuori ruolo.
 - I dipendenti, per accedere alle procedure di selezione finalizzate alla progressione economica all'interno delle Aree, devono, a pena di esclusione, presentare domanda nei termini previsti dall'avviso di selezione.
 - Non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per la presente procedura selettiva. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'Area.
 -

ART. 3 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI

- La selezione per l'attribuzione della progressione economica – differenziale stipendiale all'interno delle Aree, si definisce secondo i seguenti criteri, di cui all'Allegato A del C.C.D.I. 2023-2025 (PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE **MAX 100 PUNTI**):

A) Valutazione della performance individuale (max punti 50/100)

La valutazione della performance individuale sarà calcolata quale media delle ultime tre valutazioni individuali annuali o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.

Per i dipendenti incaricati di EQ, per il triennio di riferimento, si terrà conto delle valutazioni conseguite secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, se necessario, anche da incaricati di EQ.

Qualora il dipendente su due distinti periodi abbia conseguito una valutazione in qualità di incaricato di EQ ed una in relazione alla produttività, le suddette valutazioni verranno ponderate tenendo conto dell'arco temporale di riferimento.



Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione della performance per le Aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori, Funzionari ed EQ è pari a punti 50/100.

Il punteggio attribuibile è assegnato secondo la seguente modalità:

Valutazione performance individuale	Punteggio attribuito
[96-100	50
[91-95	47
[86-90	44
[81-85	41
[76-80	38
[71-75	35
[66-70	32
[61- 65	29
[56-60	26

Per il personale in comando, distacco o aspettativa per incarichi presso pubbliche amministrazioni, sarà utilizzata, ove compatibile, la valutazione dell'ente presso cui il dipendente ha prestato servizio nel triennio di riferimento. Le stesse modalità valutative sono applicabili anche ai dipendenti transitati presso l'Amministrazione all'esito di processi di mobilità.

A tal fine, i candidati interessati dovranno dichiarare obbligatoriamente le valutazioni delle performance individuali conseguite nel triennio di riferimento.

Qualora nel triennio di riferimento si sia verificata la prolungata assenza del dipendente a causa di distacco sindacale ovvero aspettativa sindacale a tempo pieno, in assenza della relativa valutazione, al dipendente sarà applicata la media delle valutazioni conseguite dal personale della medesima area di inquadramento.

Stesso principio sarà adottato nel caso in cui al dipendente non sia stata redatta apposita valutazione nell'amministrazione dove il dipendente ha prestato precedentemente servizio prima di essere assunto presso questo ente.

B1) Esperienza professionale maturata negli ambiti professionali alla data di decorrenza dell'attribuzione del differenziale economico (max punti 20/100)

- **B1a)** 1 punto per ciascun anno di servizio prestato o frazione uguale o superiore a 6 mesi nell'Area di appartenenza presso l'ente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale.
Non saranno valutati i due anni di anzianità dall'ultima progressione economica, requisito necessario per l'ammissione alla procedura;
- **B1b)** 0,50 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione uguale o superiore a 6 mesi all'interno dell'Ente nelle aree diverse da quella di appartenenza, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale.
- **B1c)** 0,30 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione uguale o superiore a 6 mesi presso altre PP.AA. Saranno valutati anche i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dell'art. 61, comma 7 del vigente CCNL.



B2) Esperienza maturata alla data di attribuzione del differenziale stipendiale e/o alla posizione economica precedente a quello per il quale si concorre (max punti 10/100)

- Da due anni e un giorno a due anni e sei mesi punti 1;
- Da due anni, sei mesi ed un giorno a tre anni punti 5;
- Da tre anni ed un giorno a 4 anni punti 8;
- Da 4 anni e un giorno a sei anni punti 10.

C) Capacità culturali acquisite - Titoli di Studio (max punti 10/100)

Il punteggio è attribuito al titolo di studio superiore posseduto:

- Scuola dell'obbligo - punti 1;
- Diploma/attestato di scuola superiore biennale o triennale – punti 2;
- Diploma di scuola secondaria – punti 3;
- Diploma di scuola secondaria con abilitazione professionale attinente il profilo professionale di appartenenza – punti 4;
- Laurea triennale – punti 5;
- Laurea Triennale e in aggiunta altro titolo universitario (es. master/corso di specializzazione/dottorato di ricerca) o abilitazione professionale attinente il profilo professionale di appartenenza – punti 7;
- Laure triennale accompagnata da Laurea Specialistica/magistrale ovvero Diploma di Laurea del vecchio ordinamento – punti 9;
- Laurea triennale accompagnata da Laurea Specialistica/magistrale ovvero Diploma di Laurea del vecchio ordinamento e in aggiunta altro titolo universitario (es. master/corso di specializzazione/dottorato di ricerca) o abilitazione professionale attinente il profilo professionale di appartenenza – punti 10.

D) Competenze e capacità culturali e professionali acquisite e certificate a seguito di processi formativi (max punti 10/100)

Punteggio attribuito dal triennio antecedente la decorrenza dell'attribuzione del differenziale stipendiale:

- Per l'area degli operatori ed operatori esperti si attribuisce un punteggio di 10 punti per un numero di ore di formazione pari o superiori a 10h di corsi valutabili;
- Per l'area degli istruttori si attribuisce un punteggio di 10 punti per un numero di ore di formazione pari o superiori a 15 h di corsi valutabili;
- Per l'area dei funzionari e E.Q. si attribuisce un punteggio di 10 punti per un numero di ore di formazione pari o superiori a 20 h di corsi valutabili.

Nel caso di numero di ore inferiore a quanto precedentemente previsto si attribuirà un punteggio proporzionale, in ragione del numero di ore di formazione autodichiarata.

F) Punteggio aggiuntivo per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di sei anni: punti 3.

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

1. La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente del I Settore, redatta ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e secondo il modello allegato al presente Avviso, sottoscritta con



firma autografa, deve essere consegnata a mano presso l'Ufficio Urp ovvero inviata a *mezzo* pec (anche da mail ordinaria) entro il **termine del giorno venerdì 9 febbraio 2024 entro le ore 11.00**. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. Alla domanda deve essere allegata fotocopia, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmata.

2. Copia dell'Avviso e dello schema di domanda sono altresì disponibili nella sezione area riservata ai dipendenti – sezione avvisi per il personale del sito istituzionale dell'Amministrazione al seguente indirizzo: www.provincia.rieti.it.
3. La domanda di partecipazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) Nome e cognome del dipendente;
 - b) Luogo e data di nascita;
 - c) Indirizzo di residenza e email;
 - d) Possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente avviso;
 - e) Eventuali periodi di aspettativa e di congedo non retribuiti;
 - f) Valutazione della performance individuale del triennio 2020 – 2021- 2022;
 - g) Esperienza professionale maturata;
 - h) Titolo di studio superiore posseduto;
 - i) Eventuali corsi di formazione relativi al triennio 2020 – 2021 – 2022.

Sono valutabili esclusivamente i titoli dichiarati nell'istanza di partecipazione entro la data di scadenza del presente avviso. L'Amministrazione si riserva di verificare a campione secondo la normativa vigente quanto autodichiarato nella domanda di partecipazione.

Il termine della presentazione della documentazione e di scadenza del presente avviso ha natura perentoria e non ammette integrazioni successive all'ora e alla data di scadenza del presente avviso.

ART 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'istruttoria per la procedura di selezione e l'attribuzione dei punteggi ai candidati è affidata all'Ufficio del Personale, che trasmetterà gli atti al Dirigente del I Settore per l'approvazione provvisoria della graduatoria e la successiva pubblicazione sul sito dell'Ente.
2. La graduatoria è unica per ogni singola Area di appartenenza dei dipendenti partecipanti alla selezione, sulla base dei punteggi conseguiti. Sarà, inoltre, formulata apposita graduatoria per quanto previsto all'articolo 1, comma 3 del presente avviso. Le graduatorie approvate con determinazione dirigenziale sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Per ogni Area, il nuovo differenziale stipendiale, viene attribuito al personale dipendente partecipante alla selezione, secondo l'ordine decrescente della graduatoria fino al raggiungimento del numero di passaggi di differenziali stipendiali previsti nell'avviso e con decorrenza 1/01/2023.
4. A parità di punteggio finale, la graduatoria è formulata assegnando la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al dipendente più anziano di età, come previsto dall'art. 36 del CCDI 2023-2025.
5. La graduatoria esaurisce la propria efficacia a seguito dell'inquadramento giuridico dei dipendenti nel limite delle risorse e delle posizioni disponibili e non può essere utilizzata per l'attribuzione di nuove progressioni economiche successive e non dà luogo ad idoneità.



6. Il personale interessato che ravvisa errori materiali nella graduatoria provvisoria può presentare formale reclamo, entro le ore 12.00 del terzo giorno consecutivo dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, che si riterrà approvata definitivamente in caso di assenza di reclami.

ART. 6 — DECORRENZA DELL'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI

1. La decorrenza dell'attribuzione dei differenziali stipendiali – progressioni economiche è il **1/01/2023**.

ART. 7 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l'espletamento delle procedure di selezione e la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale. Il trattamento dei dati avviene ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali del 25 Maggio 2018, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale provinciale. La gestione dei dati è informatizzata e manuale. Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura selettiva e/o la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. I dati personali del candidato possono essere comunicati ad altri enti pubblici. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
2. Titolare del trattamento è la Provincia di Rieti.
3. Responsabile del trattamento è il dirigente del Settore I - Personale.

ART. 8 — NORMA FINALE

1. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ranalli Silvia. Ogni richiesta di chiarimenti e/o informazioni può essere inoltrata la seguente indirizzo E-mail: s.ranalli@provincia.rieti.it.
2. L'attribuzione del nuovo differenziale stipendiale è subordinato alla permanenza in servizio dei dipendenti interessati alla data di approvazione della graduatoria.

Il Dirigente del I Settore
(dott.ssa *Annamaria CHIARETTI*)

U
PROVINCIA DI RIETI
Ufficio protocollo
Protocollo N. 0001642/2024 del 29/01/2024